SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. **151.**

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonché le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneità», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Art. 2.

Autorità competente

1. Le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera *f)*, del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.

2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore

1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.

2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Art. 4.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano

1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.500.

2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Art. 5.

Irregolarità o mancanza della documentazione

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.

2 . Costituiscono irregolarità documentali:

a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;

b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;

c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;

d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:

1. origine e proprietà degli animali;

2. luogo, data ed ora di partenza;

3. luogo di destinazione e destinatario;

4. numero dei capi;

5. durata prevista del viaggio;

e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

1. luogo data ed ora di partenza;

2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;

3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;

4. durata prevista del viaggio;

f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;

g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;

h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.

3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto

1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000.

2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.

3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato.

5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore è obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.

Art. 7.

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.

2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 4.000.

3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 3.000.

4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 6.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 15.000.

7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000.

Art. 8.

Violazioni varie

1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.600.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 20.000.

Art. 9.

Sanzioni accessorie

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, è disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.

5. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.

6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

9. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.

10. Quando è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.

11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.

13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 10.

Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità competente a proprie spese.

2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.

3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.

4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.

Art. 11.

Richiesta di informazione o di esibizione di documenti

1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.

2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci né superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.200.

4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200 ad € 800.

5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800.

Art. 12.

Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5.

3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 13.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

Art. 14.

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.

3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

TURCO, *Ministro della salute*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 7, comma 1)

IDONEITÀ AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.

2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:

a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;

c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;

d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.

3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;

b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;

c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

5 . Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.

6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.

7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere *c)* e *d)* non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 7, comma 2)

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.

1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;

c) essere puliti e disinfettati;

d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;

e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;

f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;

g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;

h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;

i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;

b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.

1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.

2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia.

2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.

2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.

3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto.

3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorché i veicoli sono caricati:

a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;

b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.

3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.

4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea.

4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.

4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.

5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;

f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;

g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 7, comma 3)

PRATICHE DI TRASPORTO

1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.

1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:

a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;

b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure.

1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:

a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;

b) essere pulite e disinfettate.

1.3 *a)* Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50% rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;

b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.

1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.

1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata.

1.6 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Trattamento degli animali.

1.7 È proibito:

a) percuotere o dare calci agli animali;

b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;

d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;

f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.

1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione.

1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

a) animali di specie diverse;

b) animali di taglia o età significativamente diverse;

c) verri o stalloni adulti da riproduzione;

d) maschi sessualmente maturi e femmine;

e) animali con corna e animali senza corna;

f) animali reciprocamente ostili;

g) animali legati e animali slegati.

1.12 Le lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

2. Durante il trasporto.

2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.

2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.

2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.

2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.

2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 7, comma 4)

LUNGHI VIAGGI

Tetto.

1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera.

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione.

1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

1.4 Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.

1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.

Divisori.

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie.

1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:

gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;

i vitelli hanno più di quattordici giorni dieta;

i suini pesano più di 10 Kg.

I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.

2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.

3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5ºC ed i 30ºC all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5ºC in funzione della temperatura esterna.

3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.

3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.

3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Allegato 5
(previsto dall'articolo 12, comma 2)

MODELLO DI ACCERTAMENTO

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO
Accertamento a carico di un trasporto di animali
Ai sensi del Regolamento CE 1/2005

Servizio Veterinario Azienda Unità Sanitaria Locale di	
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari Compartimento di	
Posto di Ispezione Frontaliero	
Soggetto competente al controllo	

Tipo di controllo

Data
Presso il luogo di partenza [ ]
Presso il luogo di destinazione [ ]
In itinere [ ]

Località presso la quale è stato effettuato il controllo

TRASPORTATORE

Nome / ragione sociale
____

Residenza
____

Paese di Residenza
____

MEZZO DI TRASPORTO

Tipo del mezzo di trasporto (stradale – ferroviario – marittimo – aereo)
Autorizzazione per il trasporto n.______________________
rilasciata da______________________ valida fino al______________________

Codice di identificazione
____

ANIMALI TRASPORTATI

Specie animale________________________ Numero capi_________________________

Certificato sanitario

Numero ______________________________________

Luogo del rilascio ______________________________________

Data del rilascio ______________________________________

Paese che ha rilasciato il certificato ______________________________________

LUOGO DI ORIGINE

Luogo di partenza degli animali ______________________________________

Paese speditore ______________________________________

Data ed ora della partenza ______________________________________

LUOGO DI DESTINAZIONE

Luogo di destinazione degli animali ______________________________________

Paese di destinazione ______________________________________

Data ed ora presumibile dell'arrivo ______________________________________

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI

Noi sottoscritti____________________________________ dipendenti dall'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettato abbiamo accertato che sono state violate le seguenti disposizioni ______________________________________ __ perchè:

____

____

____

____

____

Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro_______________________________ a euro ___________________________ .E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di euro______________________________

MISURE INTRAPRESE

____

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

Il destinatario del presente atto, entro __________ giorni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato a fornire informazioni riguardo a_______________________________________ esibire i seguenti documenti_______________________________________

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

____

EVENTUALI OSSERVAZIONI E COMMENTI

____

Entro 30 giorni gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi all'Autorità competente a ricevere il rapporto,

REGIONE
____

UVAC
____

PIF

____

e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
Copia del presente atto, che viene sottoscritto per ricevuta, vale come notifica ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del C.P.C.

Si consegna alle ore _________ del ___________ nelle mani del Signor ________________________

nato a _________________________________ il ____________________ in qualità di ______________

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DI TRASPORTO

____

I VERBALIZZANTI

____

____

____

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.

— Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, è il seguente:

«Art. 13 *(Atti di accertamento).* — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Nota all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

7. Se gli animali sono esportati verso un Paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.

In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.

8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:

a) una copia del giornale di viaggio compilato;

b) il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo è coperto da tale regolamento.

I documenti di cui alla lettera *a)* e *b)* sono messi a disposizione dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.

Il documento di cui alla lettera *a)* è restituito all'autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9. Allorché i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 9, in conformità della procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.

Nota all'art. 8:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, è il seguente:

«Art. 214 *(Fermo amministrativo del veicolo).* — 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 680 a € 2.723, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

1-*bis*. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

1-*ter*. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 680 a € 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».

Nota all'art. 10:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 2.

— Il testo degli articoli 207 e 214-*bis* del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«Art. 207 *(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)*. — 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

2-*bis*. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-*bis* viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea).».

«Art. 214-*bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca)*. — 1 . Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

3-*bis*. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.».

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), allegato al presente decreto, è stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

07G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2007.

Ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del Lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla «Lottomatica S.p.a.» di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla «Lottomatica»;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto alle rivendite speciali permanenti;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

Visto l'art. 1, comma 2 e l'art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999 che, giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori già operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad assicurare, pena la revoca della concessione stessa;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione «Lottomatica», che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete raccolta del gioco del Lotto;

Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato fissato il contributo *una tantum* da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del Lotto;

Visto il D.D. del 12 dicembre 2003 concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto;

Ritenuto necessario rideterminare i limiti previsti dall'art. 1, comma 2 e art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999, anche in relazione all'adeguamento del costo della vita e le mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta del gioco del Lotto;

Decreta:

Art. 1.

L'incasso medio annuo di cui all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in € 303.934,89.

Art. 2.

La direzione generale - Ufficio Lotto e lotterie può autorizzare, su proposta degli uffici regionali ed acquisito il parere di apposita commissione costituita da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il rilascio di nuove concessioni a rivendite generi di monopolio, pur in assenza di requisiti di cui all'art. 1, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina.

Tali ricevitorie verranno automaticamente soppresse in caso di trasferimento della rivendita a distanza inferiore di quella prevista al primo comma dalla rivendita-ricevitoria più vicina, salvo la sussistenza del requisito di redditività di cui all'art. 1.

Art. 3.

La raccolta annua di cui all'art. 4, comma 1, del D.D. 12 dicembre 2003 è rideterminata, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in euro 20.658,28 per le ricevitorie poste a distanza maggiore ai mille metri dalla congenere più vicina.

Per le ricevitorie poste a distanza inferiore ai mille metri dalla congenere più vicina la raccolta annua è rideterminata in:

euro 20.658,28 per i comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti;

euro 24.314,79 per i comuni con una popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti;

euro 25.530,53 per i comuni con una popolazione da 30 mila a 100 mila abitanti;

euro 26.746,27 per i comuni con una popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Art. 4.

L'art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 è così modificato: «l'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 è effettuata istituendo prioritariamente un punto di raccolta del gioco del Lotto nei comuni che ne sono sprovvisti con popolazione fino a 2.500 abitanti ovvero due punti di raccolta nei comuni che ne sono sprovvisti con popolazione superiore a 2.500 abitanti.

Nei comuni con una popolazione superiore a 2.500 abitanti, con una sola ricevitoria attiva, verrà assegnata una nuova ricevitoria anche nel caso di incasso medio inferiore ad € 303.934,89.

Nei comuni in cui siano attivi punti di raccolta, il rilascio di nuove concessioni viene effettuato solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a € 303.934,89, salvo quanto previsto dal comma precedente.

In tali comuni il numero delle ricevitorie da attribuire sarà pari a Rn = (Ia:303.934,89) − Ra, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, Ia l'incasso complessivo dell'anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente.

In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di ciascun comune è superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si darà priorità nell'ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parità di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.».

Art. 5.

Il disposto di cui all'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 non si applica: alle ricevitorie nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti qualora sia presente una sola ricevitoria e non siano state presentate domande per nuove assegnazioni; alle ricevitorie nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti qualora siano attive due ricevitorie e non siano state presentate domande per nuove assegnazioni.

Nei comuni in cui insistono più ricevitorie che hanno conseguito una raccolta del gioco del Lotto inferiore al limite di cui all'art. 3 del presente decreto la revoca della concessione sarà disposta nei confronti dei ricevitori che hanno realizzato minore incasso garantendo comunque la presenza di una ricevitoria nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti e due ricevitorie nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti.

Art. 6.

Il numero degli abitanti di ciascun comune verrà accertato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT con la tabella di variazione demografica della popolazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno preso a riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 306

07A07928

DECRETO 17 luglio 2007.

Individuazione di nuovi beni immobili da conferire in proprietà dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 luglio 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Viste le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e, in particolare, quelle relative all'art. 61, comma 1, che conferisce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico;

Visto l'art. 65, comma 2-*bis* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 12 febbraio 2004 e approvato in data 26 marzo 2004;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato statuto dell'Agenzia del demanio concernente il patrimonio dell'ente;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto 5 febbraio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata disposta a decorrere dal 1º gennaio 2001 l'assegnazione dei beni immobili e mobili di proprietà dello Stato alle agenzie fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto l'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, a norma del quale tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale;

Visto il decreto 29 luglio 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, come modificato ed integrato con successivo decreto ministeriale 21 dicembre 2005, con il quale si è proceduto all'individuazione di una prima serie di beni immobili da conferire in proprietà all'Agenzia del demanio per l'inserimento nel relativo patrimonio, nonché di un elenco di beni immobili attribuiti in concessione d'uso a titolo gratuito;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del suddetto decreto ministeriale del 29 luglio 2005 che ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale il compito di individuare gli ulteriori beni immobili dello Stato che vanno a confluire nel patrimonio dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto che il valore complessivo dei nuovi beni da conferire all'Agenzia del demanio debba ammontare ad € 23,5 milioni, pari al valore, risultante dalle stime effettuate dall'Agenzia del territorio, delle sedi occupate dalle strutture demaniali periferiche elencate nell'allegato *C* al decreto ministeriale 29 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del completamento delle operazioni di individuazione dei beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2005 indicato in premessa, i seguenti beni immobili, il cui valore complessivo è stato stimato dall'Agenzia del territorio in € 29.785.000, sono conferiti in proprietà all'Agenzia del demanio:

Villa Tivan - via Borgo Pezzana - Venezia (CT. sezione Mestre, foglio n. 8, particelle numeri 15, 16, 289, 1522/parte, per una superficie di mq 5.527; CU. sezione Mestre, foglio n. 8, particelle numeri 15, 16, 289) - (€ 3.900.000);

ex ospedale militare - piazza Generale Stocco - Catanzaro (CU. foglio n. 39, particella n. 113/parte, superficie di mq 1.140) - (€ 2.635.000);

Palazzo Fondi - via Medina - Napoli (CT. foglio n. 139, particella n. 37; CU. foglio POR/2, particella n. 74) - (€ 23.250.000).

2. In considerazione del fatto che i lavori di restauro in corso sull'immobile denominato Villa Tivan sono finanziati con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, capitolo 7754, la relativa stima è stata effettuata tenendo anche conto dell'intervento.

Art. 2.

1. Per ripianare il maggior ammontare che scaturisce dalla differenza tra il valore degli immobili di cui all'art. 1 e quello indicato in premessa quale importo ancora da conferire nel patrimonio dell'Agenzia, l'Agenzia del demanio è tenuta a versare nelle casse dell'erario una somma pari ad € 6.285.000.

Art. 3.

1. In esito alla riorganizzazione territoriale dell'Agenzia del demanio, l'elenco di cui all'allegato *B*1 del decreto ministeriale 29 luglio 2005 viene modificato nel senso di inserire la sede dello sportello operativo di Lecce (via Gallipoli, 37 - foglio n. 259, mappale n. 3968) in luogo della sede della filiale regionale della Valle d'Aosta non più attiva.

Art. 4.

1. In relazione a nuove esigenze gestionali, l'Agenzia del demanio può procedere all'alienazione dei beni di proprietà al fine acquisirne altri più funzionali al proficuo svolgimento delle proprie attività.

2. L'acquisto di ulteriori immobili potrà avere luogo solo in presenza di utili di esercizio e nei limiti della relativa capienza.

3. Le operazioni di cui al comma 1 in nessun caso potranno comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre gli eventuali esuberi di risorse da esse derivanti saranno portati ad incremento del fondo di dotazione dell'Agenzia.

4. Per effetto delle operazioni previste nel presente articolo, l'ammontare indicato al comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2005 è suscettibile di variazioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e voltura catastale degli immobili di cui all'art. 1 in favore dell'Agenzia del demanio.

2. Le suddette operazioni sono esenti da ogni tributo e diritto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 339

07A07864

DECRETO 3 agosto 2007.

Modalità erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto l'art. 1, comma 276, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di modifica del comma 7 del citato art. 50;

Vista la Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, attuativa dell'art. 1, comma 276, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il contributo per gli anni 2006 e 2007 da erogare per la rilevazione dei dati dalla ricetta medica;

Visto l'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalità erogative del contributo di cui all'art. 1, 276, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1 della Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, trasmette a ciascuna regione e provincia autonoma, semestralmente, entro 60 giorni dal semestre di riferimento, un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare o da versare a conguaglio ad ogni struttura di erogazione dei servizi sanitari, distinto per azienda sanitaria competente.

2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1 e contestualmente comunicano alle medesime strutture di erogazione dei servizi sanitari gli stessi importi spettanti da inserire nella prima distinta contabile utile, ai fini della relativa liquidazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente.

3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le somme effettivamente anticipate di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento alle regioni e province autonome interessate, a titolo di rimborso, delle somme effettivamente anticipate dalle stesse alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al comma 2.

5. Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato direttamente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Convenzione di cui al comma 1. La relativa erogazione è subordinata al procedimento di verifica, da stabilire con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la conformità del contributo regionale a quanto previsto dalla Convenzione di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

07A07868

DECRETO 24 agosto 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.312.151.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° agosto 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° febbraio 2008, è accertato nella misura del:

2,25% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 11;

2,25% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 10.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 486.273.397,50 euro, così ripartiti:

euro 231.750.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 254.523.397,50 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.3.7) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2007

Il direttore: CANNATA

07A07915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Matera con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio, e precisamente in data 9 agosto 2007 per l'intera giornata;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad indifferibili ed urgenti lavori sugli impianti elettrici;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 21 agosto 2007, acquisita al protocollo di questa Direzione al n. 5279 del 21 agosto 2007;

Decreta

che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Matera è accertato per il giorno 9 agosto 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 30 agosto 2007

p. *Il direttore regionale:* PAPPALARDO

07A07882

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 settembre 2007, n. **29.**

Articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative.

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa.

In ordine all'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.

In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato art. 48-*bis*:

«1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato art. 48-*bis*, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operatività.

Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare - per quanto attiene alle modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro - è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'art. 47 «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciò posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunità di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.

Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si è acquisita la condivisione della società Equitalia S.p.a., soggetto cui è attribuita, *ex lege* e sull'intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Verifica e dichiarazione sostitutiva.

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall'art. 48-*bis*, posti a carico delle Amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella circolare n. 28/2007.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.a., in modo di rispettare le finalità perseguite dall'art. 48-*bis*.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'Amministrazione procedente dovrà agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovrà essere individuato il funzionario responsabile al trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia S.p.a.

Affinché possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.a., utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti: posta elettronica: rapporti.pa@equitaliaonline.it - telefax + 39 0698958407/0698958404.

Pagamenti aventi carattere periodico.

Sempre con l'obiettivo di rendere più efficace e spedita l'azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:

«Dichiara infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata».

Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando così all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata - in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi.

Dichiarazioni sostitutive e modalità di controllo.

Quanto alle modalità da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ad ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

In particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione perseguite dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità campionarie, procedendo all'estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operatività della stessa Amministrazione procedente, né quelle dell'Amministrazione certificante, rappresentata, nel caso *de quo*, dalla Equitalia S.p.a.

In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione è rimessa all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti precisazioni operative costituiscono prime modalità attuative della normativa recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A07887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2557-XV.J(4093) del 13 luglio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Batteria di tronetti pirotec art. 50 (massa attiva g 200);

Batteria di castagnole pirotec art. 12 (massa attiva g 240);

Bomba pirotec art. stanislao 8B3INT C160 (massa attiva g 5400);

Bomba pirotec art. stanislao 3(4B1INT) C210 (massa attiva g 12650);

Bomba pirotec art. stanislao 5INT C210 (massa attiva g 13000);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Siciliano Stanislao Gerardo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Vitulazio (Caserta) - località Tutuni Patulicella, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti, con l'avvertenza, da riportare con particolare evidenza in etichetta, che la vendita e l'uso del prodotto sono destinati solo a persone munite di abilitazione tecnica (pirotecnici).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A07825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 30 luglio 2007, concernente modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena»

L'allegato *A* del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», annesso al decreto 30 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2007, concernente modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica « Modena» o «di Modena» o «Provincia di Modena», è sostituito per intero dall'allegato di seguito riportato:

«ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BIANCO FRIZZANTE	C064	X	888	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSSO FRIZZANTE	C064	X	999	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSSO NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	999	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ROSATO FRIZZANTE	C064	X	999	3	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ANCELLOTTA O LANCELLOTTA FRIZZANTE	C064	X	012	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA ANCELLOTTA O LANCELLOTTA NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	012	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BARBERA FRIZZANTE	C064	X	019	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA BARBERA NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	019	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA CHARDONNAY FRIZZANTE	C064	X	298	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA FORTANA FRIZZANTE	C064	X	084	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA FORTANA NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	084	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA LAMBRUSCO FRIZZANTE	C064	X	LAM	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA LAMBRUSCO NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	LAM	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALBO GENTILE FRIZZANTE	C064	X	333	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALBO GENTILE NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	333	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALVASIA FRIZZANTE	C064	X	279	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	C064	X	131	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA MONTU' FRIZZANTE	C064	X	152	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PIGNOLETTO FRIZZANTE	C064	X	300	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C064	X	193	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C064	X	194	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT NERO FRIZZANTE	C064	X	195	2	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA PINOT NERO NOVELLO FRIZZANTE	C064	X	195	2	C	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C064	X	209	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA SAUVIGNON FRIZZANTE	C064	X	221	1	X	X	F	0	X
MODENA O DI MODENA O PROVINCIA DI MODENA TREBBIANO FRIZZANTE	C064	X	TRE	1	X	X	F	0	X

»

07A07847

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Yasmin»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 26 del 20 giugno 2007

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN film coated tablet (3 + 0.03) mg/tab dalla - Grecia - con numero di autorizzazione 33038/27-05-2005.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Codice IP: 037796012 (in base 10) 141G5D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: drospirenone mg 3.00 e etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Durata di stabilità del prodotto greco 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037796012, 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037796012, 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07867

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Orthoclone OKT3»

Estratto provvedimento di smaltimento scorte n. 215 del 7 agosto 2007

Specialità medicinale: ORTHOCLONE OKT3.

Società: Janssen Cilag S.p.a.

Visto il certificato d'idoneità rilasciato dall'EDQM n. RO-CEP 2005-087-REV 00 con validità di cinque anni a partire dal 22 novembre 2005, considerando il tipo di trattamento per la quale la specialità medicinale è indicata, viste le rassicurazioni ricevute dall'ISS, dall'RMS e dal PEI; i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Orthoclone OKT3» 5 fiale 5 ml (1 mg/ml) E.V. A.I.C. n. 025815010/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 90 giorni, a partire dal 25 agosto 2007 data di scadenza del precedente provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 190 del 23 febbraio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07866

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Gaviscon Advance»

Estratto provvedimento di smaltimento scorte n. 216 del 10 agosto 2007

Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Società: Reckitt Benckiser Healthcare Limited.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità «Gaviscon Advance»:

A.I.C. n. 034248017/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 100 ml;

A.I.C. n. 034248029/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 125 ml;

A.I.C. n. 034248031/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 140 ml;

A.I.C. n. 034248043/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 200 ml;

A.I.C. n. 034248056/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 250 ml;

A.I.C. n. 034248068/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 500 ml;

A.I.C. n. 034248070/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 180 ml;

A.I.C. n. 034248082/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 80 ml;

A.I.C. n. 034248094/M - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/ 10 ml, flac 560 ml;

A.I.C. n. 034248106/M - flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248118 - flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248120 - flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248132 - flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248144/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml, 1 bustina da 10 ml;

A.I.C. n. 034248157/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 2 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248169/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 10 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248171/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 20 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034243183 - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 24 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248195/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 48 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 034248207/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 80 ml;

A.I.C. n. 034248219/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034248221/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 034248233/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 034248245/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 034248272/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 034248284/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248296/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034248308/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 034248310/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 400 ml;

A.I.C. n. 034248322/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 560 ml;

A.I.C. n. 034248334/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 600 ml;

A.I.C. n. 034248346/M - sospensione orale alla menta 1000 mg/ 10 ml + 200 mg/10 ml, 1 flacone da 500 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 21 agosto 2007, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3080 del 2 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2007 n. 118, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07865

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-212) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.